

REGOLAMENTO GTT

ALBO FORNITORI

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ALBO

ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITÀ

ART. 5 - DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE

ART. 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

ART. 7 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 8 - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DI SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

ART. 9 - ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DATI

ART. 10 - PUBBLICITÀ

ART. 1 – OGGETTO

1.1 GTT SpA è impresa pubblica ai sensi dell'art. 1, lett. f), dell' Allegato I.1. del D.lgs. 36/2023, interamente partecipata dalla Città di Torino, tramite la propria finanziaria FCT Holding Spa. E' soggetta alle disposizioni dettate per le società in controllo pubblico dal d.lgs. 175/2016, dalla l. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, dal d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. Opera nel settore della mobilità e gestisce in particolare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, servizi di trasporto pubblico urbano (autobus, tram, metro), suburbano ed extraurbano.

In qualità di impresa pubblica operante nei settori speciali, GTT è tenuta all'applicazione delle disposizioni del Codice contenute e/o richiamate nel Libro III, solo laddove effettuati acquisti di lavori, beni e servizi strumentali, da un punto di vista funzionale, all'esercizio delle attività di cui all'art 149 del Codice. In tal caso GTT applica il regime giuridico dell'attività a cui la prestazione è strumentale. Gli acquisti effettuati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale di cui al comma precedente sono, invece, assoggettati alla normativa di diritto privato, non essendo GTT vincolata all'applicazione delle norme del Codice. Per i suddetti acquisti, GTT opera ai sensi di quanto stabiliti all'art 15 del Regolamento Acquisti GTT.

1.2 Al fine di acquisire beni, servizi e lavori nei settori speciali e nei settori ordinari nei casi in cui la normativa vigente (artt. 50 e sgg D.Lgs. 36/2023) e quella regolamentare consentono l'individuazione degli operatori sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, GTT istituisce l' "Albo Fornitori GTT", di seguito denominato Albo.

1.3 Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, funzionamento ed aggiornamento dell'Albo.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. L'Albo è suddiviso nelle classi merceologiche riportate sulla piattaforma informatica <https://gtt-to.acquistitelematici.it> ed è utilizzato per le procedure di scelta del contraente per acquisti di forniture, servizi e lavori con importi inferiori alle soglie comunitarie per i settori speciali e inferiore alle soglie definite nel Regolamento Acquisti GTT per i settori ordinari.

2.2. I limiti di importo delle soglie comunitarie per i settori speciali si intendono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e della vigente normativa.

2.3. Per forniture/servizi non sono previste ulteriori sottocategorie economiche, mentre per i lavori sono previste le seguenti fasce economiche:

- per importo pari o inferiore a € 150.000,00;
- per importi superiori, quelle di cui all'art 2, comma 4, dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 per i settori speciali e quelle di cui all'art 15 del Regolamento Acquisti GTT per i settori ordinari.

2.4. Per ogni classe merceologica sono individuate sottoclassi per consentire all'operatore di indicare quelle di suo interesse e per le quali sarà invitato.

2.5. All'interno dell'Albo gli operatori, singoli o riuniti in soggetti gruppo, sono qualificati per la/le classe/i merceologica/che e per gli importi per cui hanno presentato domanda purché coerente con l'oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA e in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2.6. La classificazione in ciascuna fascia economica comprende quelle ad essa inferiori.

2.7. GTT si riserva la facoltà di aggiornare le classi merceologiche nel corso di vigenza del presente regolamento.

ART. 3 - AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ALBO

3.1 Ai fini dell'iscrizione la Commissione di cui al punto 3.4 del presente articolo procede alla verifica antimafia ex D. Lgs. 159/2011 e alla verifica di regolarità contributiva.

3.2 La verifica antimafia ex D. Lgs. 159/2011 e quella di regolarità contributiva sono ripetute in relazione a tutti gli iscritti con cadenza, rispettivamente, annuale e quadrimestrale. Nei confronti degli Operatori Economici aggiudicatari di procedure di valore pari o superiore a 20.000 dei settori speciali sono previste tutte le verifiche di legge, mentre le verifiche dei settori ordinari sono definite secondo le modalità previste dal Regolamento Acquisti GTT.

3.3 L'iscrizione di ogni operatore economico ha validità quinquennale dalla data di approvazione dell'iscrizione sulla piattaforma <https://ggt-to.acquistitelematici.it>.

3.4 Per ogni decisione in merito all'iscrizione all'Albo ovvero al suo aggiornamento periodico, è istituita una Commissione formata da tre componenti, la quale si riunisce almeno bimestralmente per esaminare le domande, convalidare le nuove iscrizioni e adottare ogni provvedimento previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa.

3.5 La Commissione, per acquisire elementi utili ai fini di ogni decisione, può avvalersi degli uffici aziendali competenti per materia.

3.6 La tenuta dell'Albo, fermi restando i compiti della Commissione, è di competenza di "Acquisti - Albo Fornitori".

ART. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE E ACCERTAMENTO IDONEITA'

4.1 Al fine di ottenere l'iscrizione, l'operatore economico dovrà presentare la propria domanda utilizzando la piattaforma informatica e la modulistica presente al seguente indirizzo: <https://gtt-to.acquistitelematici.it>

4.2 Gli Operatori Economici per ottenere l'iscrizione devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023; la sussistenza di cause di esclusione non automatica sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione.

4.3 Ai fini dell'iscrizione l'Operatore Economico deve possedere i requisiti di capacità economica e tecnica di cui all'art. 100 D. Lgs. 36/2023 come sotto riportato:

a) per tutte le classi merceologiche: visura camerale di iscrizione nel registro della CCIAA di competenza;

b) per le classi merceologiche inerenti forniture e servizi:

- elenco dei contratti riferiti alla classe merceologica per cui si richiede l'iscrizione, eseguiti nel decennio precedente la data di presentazione della domanda, con l'indicazione del loro importo complessivo che deve essere almeno pari ad Euro 400.000,00; per gli operatori che abbiano iniziato l'attività da meno di 10 anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività, per es: l'Operatore Economico iscritto alla CCIAA da 3 anni dovrà presentare un elenco pari a Euro $(400.000/10) \times 3$, ossia 120.000,00;
- idonea documentazione (per esempio: certificato di buona esecuzione, contratto, fattura, ecc.) relativa ad almeno una fornitura di beni/servizi, di qualunque importo, eseguita nell'ultimo decennio precedente la presentazione della domanda di qualificazione e riferita alla/e sottoclasse/i o un raggruppamento omogeneo di classi per cui intende qualificarsi; per esempio per la categoria FBUS02 – BUS -IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - FBUS020 – IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SPHEROS, il certificato presentato per una delle sottocategorie (es. FBUS02000) vale anche per le sottocategorie da FBUS02000 a FBUS02011;
- eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività;

c) per le classi merceologiche inerenti i lavori:

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell' Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 per esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;

- per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria per i settori speciali, e fino alla soglia indicata dal Regolamento Acquisti GTT per i settori ordinari, attestazione SOA con indicazione della/e categoria/e e classifica/che;
- eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

4.4. La domanda è sottoposta alla valutazione della Commissione di cui all'art. 3.4 la quale esamina la completezza e correttezza della documentazione trasmessa ed effettua le verifiche di cui all'art. 3.1 al fine di perfezionare l'iscrizione.

4.5. A seguito dell'esame della domanda e della documentazione presentata la Commissione decide sull'istanza redigendo verbale con il quale si formalizza l'iscrizione per la/le classe/i merceologica/che per cui la domanda è ammessa e per le fasce economiche laddove previste.

4.6. L'operatore è informato via posta elettronica dell'esito della procedura.

4.7. In caso di esito negativo l'operatore potrà in qualsiasi momento richiedere l'iscrizione.

4.8. La gestione dell'Albo avviene nel rispetto delle norme di tutela della parità di trattamento dei fornitori e della riservatezza dei dati.

ART. 5 - DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE

5.1 L'iscrizione all'Albo e il diritto dell'operatore ad essere invitato decorrono dalla data di approvazione dell'iscrizione ai sensi dell'art. 3.4.

ART. 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

6.1 Gli operatori iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare tramite la piattaforma informatica (<https://gtt-to.acquistitelematici.it>) a GTT ogni variazione dei dati riportati ai fini dell'iscrizione e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento.

6.2 Parimenti devono essere comunicate le cessioni, fusioni, scissioni o trasformazioni entro 30 giorni dalla formalizzazione della relativa decisione.

ART. 7 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

7.1 La sospensione può essere disposta quando:

- 1) siano in corso accertamenti, in sede giudiziale o stragiudiziale per responsabilità concernenti gravi irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della prestazione;
- 2) risultino inadempimenti o ripetute irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate da GTT, comunicate alla Commissione dal RUP/DEC/DL di riferimento;

- 3) siano in corso procedimenti/accertamenti in qualunque modo dichiarati o di cui GTT sia venuta a conoscenza, per i quali è prevista l'esclusione dalle procedura di gara ai sensi degli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;
- 4) in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività d'impresa;
- 5) in caso di mancata comunicazione della variazione dei dati anagrafici, mancato aggiornamento dei dati o dei documenti stessi sulla piattaforma e mancate comunicazione di cessioni, fusioni, scissioni o trasformazioni entro 30 giorni dalla formalizzazione della relativa decisione;
- 6) mancata disponibilità agli audit di GTT presso il fornitore;
- 7) mancato adempimento nei tempi stabiliti delle azioni correttive decise dal fornitore a seguito della NC rilasciate in sede di audit; La sospensione dura fino al venire meno delle relative cause che vengono verificate al completamento delle azioni correttive verificate anche attraverso Audit (anche documentale).

Nei casi di cui sopra, la sospensione dell'Operatore Economico vige per tutte le classi merceologiche per le quali risulta iscritto e per un periodo pari alla durata della causa sospensiva ovvero nel caso di cui al punto 2 da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, secondo motivata decisione della Commissione.

- 8) nel caso in cui l'Operatore Economico, nell'arco di un anno solare e su comunicazione alla Commissione dal RUP/DEC/DL di riferimento, non rispetti i termini di consegna definiti dal contratto ovvero dai singoli lotti di consegna, fermo restando un termine di tolleranza pari a 10 giorni lavorativi. Restano ferme le penali previste dal contratto;

Nel caso di cui al punto 8 la sospensione, per la classe merceologica di riferimento, dura da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6 mesi, secondo motivata decisione della Commissione di cui all'art 3.4.

7.2 La cancellazione dall'Albo è disposta:

1. per falsa attestazione dei requisiti di iscrizione della quale GTT sia venuta a conoscenza;
2. siano definitivamente accertati casi di sussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt 94-95 del D.Lgs 36/2023;
3. per grave negligenza o malafede o gravi ripetute irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate da GTT, comunicate alla Commissione dal RUP/DEC/DL di riferimento, ovvero per grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;

4. per grave violazione del codice di comportamento GTT;
5. nel caso in cui a seguito della sospensione di cui al precedente punto 7.1.1 è accertata in via definitiva la responsabilità dell'impresa;
6. in ogni caso in cui l'operatore perda i requisiti richiesti per l'iscrizione;
7. nel caso in cui ne faccia richiesta lo stesso operatore oppure qualora esso non risulti più esistente.
8. nel caso in cui l'Operatore Economico non risponda, per almeno 3 volte nell'arco di un anno solare, alle richieste di offerta.

7.3 La cancellazione o la sospensione sono disposte dalla Commissione dell'Albo Fornitori, anche su indicazione di altri uffici GTT nei casi di cui al seguente punto 7.4. Le decisioni sono comunicate all'operatore.

7.4 I fornitori delle classi merceologiche sopra indicate potranno essere assoggettati a motivata valutazione consuntiva annuale per le forniture/servizi/lavori effettuati, così come previsto dalla specifica documentazione della procedura di affidamento, a seguito della quale potrà essere disposta la sospensione/cancellazione dall'Albo.

7.5 Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Albo l'Operatore Economico può riproporre domanda di iscrizione; nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, ovvero nel caso indicato al punto 8 dell'art 7.2., una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di un anno dalla cancellazione.

ART. 8 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

NEGOZIALE

- 8.1 La selezione degli Operatori Economici da interpellare è effettuata mediante sistema informatico automatico, nel rispetto delle condizioni, termini e modalità previste dal *"Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria di forniture, servizi e lavori"*.
- 8.2 Resta ferma la facoltà di GTT di indire per ogni appalto una specifica procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare.
- 8.3 Non e' consentito frazionare artificialmente un fabbisogno unitario. Il calcolo del valore stimato dei contratti è effettuato secondo i metodi previsti dall'art. 14, comma 4 D.lgs. 36/2023.
- 8.4 Nel caso di acquisto di beni finanziati, GTT aderisce alle modalità di ricerca del fornitore

eventualmente richieste dall'Ente finanziatore, nell'ambito di quanto stabilito dalle vigenti leggi.

8.5 L'istituzione e l'iscrizione nell'Albo non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a GTT per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento agli operatori candidati e/o iscritti e non costituiscono in alcun caso avvio della procedura di affidamento e/o aggiudicazione.

8.6 Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni contenute nel *Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria di forniture, servizi e lavori* pubblicato sul sito internet GTT e nel D.lgs. 36/2023.

ART. 9 - ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DATI

9.1 L'accesso agli atti è ammesso ai sensi delle norme vigenti.

9.2 I dati relativi all'operatore e i dati personali sono utilizzati da GTT per la gestione dell'iscrizione ed ai fini di ogni diritto o facoltà derivanti dal rapporto contrattuale. I dati sono trattati ai sensi di legge con supporti informatici e/o cartacei.

9.3 Il titolare del trattamento dati è GTT S.p.A., Corso Turati 19/6 - 10128 Torino.

ART. 10 - PUBBLICITÀ'

10.1. Il presente regolamento ed ogni sua eventuale variazione sono pubblicati sul sito GTT.